

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

a cura di Giovanni Rizzi

CODICE DEL TERZO SETTORE

Il **3 agosto 2017** è entrato in vigore il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (il **Codice del terzo Settore**), che raccoglie in un unico testo legislativo la complessa ed articolata disciplina dedicata a tutti quegli enti che esercitano, in **via esclusiva o principale**, un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** (disciplina in precedenza assai frammentata e ricavabile da diverse fonti normative non sempre coordinate tra di loro).

Il CTS è già stato oggetto di modifiche e correzioni (**d.lgs 3.8.2018 n. 105** in vigore dall'11.9.2018 e **D.L. 23.10.2018 n. 119** conv. con L.17.12.2018 n. 136; da ultimo **D.L. 21.6.2022 N. 73** conv. con L. 4.8.2022 n. 122)

E' previsto un doppio binario per gli Enti senza scopo di lucro:



da una parte quelli che intendono soggiacere alla nuova disciplina e che quindi vengono riconosciuti a tutti gli effetti come **Enti del Terzo Settore** (tantè che nella denominazione debbono obbligatoriamente inserire quantomeno l'acronimo ETS)

dall' altra quelli che invece non intendono ricondursi alla nuova disciplina, e che resteranno disciplinati dalle norme del **Codice civile** (ma non più dalle normative speciali, portanti il più delle volte facilitazione e/o agevolazioni, essendo comunque prevista dal CTS l' abrogazione delle attuali leggi in tema di ONLUS, di Organizzazioni del volontariato, di associazioni di promozione sociale, ecc.)

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il RUNTS, istituito con Dec. Min. del Lavoro e Politiche Sociali n. 106/2020 del 15-09-2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21-10-2020 è divenuto operativo con decorrenza 23-11-2021 (Decr. Direttori ale Ministero del Lavoro 26-10-2021 n. 561)

ART. 11 CTS (Iscrizione)

1. Gli ETS si **iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore** ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 22 CTS (Acquisto della personalità giuridica)

Le associazioni del Terzo settore possono, in deroga al DPR 361/2000, **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel RUNTS

D.Lgs 3.8.2018 n. 105 (nuovo art. 22, c. 1bis, CTS): per enti esistenti l'iscrizione al RUNTS fa sì che l'efficacia della iscrizione nel registro persone giuridiche ex DPR 361/2000 **sia sospesa** sino a che sia mantenuta l'iscrizione al RUNTS

POSSIBILI OPZIONI:

A) Gli enti **già riconosciuti** possono con l'iscrizione al RUNTS:

- optare per mantenere il riconoscimento ex DPR 361/2000 (rimanendo soggetti al controllo Prefettura o regione)
- richiedere il riconoscimento ex art. 22 CTS (il precedente riconoscimento rimane «sospeso»)

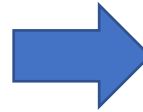
B) Le associazioni **non riconosciute** possono con l'iscrizione al RUNTS:

- non richiedere il riconoscimento
- richiedere il riconoscimento ex DPR 361/2000
- richiedere il riconoscimento ex art. 22 CTS

L'ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S.

IL RUNTS si compone di 7 sezioni:

1. OdV
2. ApS
3. Enti filantropici
4. Imprese sociali (comprese cooperative sociali)
5. Reti associative
6. Società mutuo soccorso
7. Altri enti del terzo Settore



L'iscrizione al RUNTS è disciplinata dal **Dec. Min. Lavoro e Politiche Sociali n. 106 del 15-09-2020**

L'Ufficio **competente** è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale.

Tutte le istanze e comunicazione vanno fatte con **modalità telematiche**.



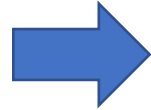
L'iscrizione nel RUNTS ha **effetto costitutivo** dell'acquisizione della qualifica di ETS e costituisce presupposto per fruire dei benefici previsti dal CTS.

Nei casi previsti dall'art. 22 CTS l'iscrizione al RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.

L'iscrizione consente anche l'utilizzo nella denominazione e negli atti della locuzione «Ente del Terzo Settore» e dell'acronimo ETS

L'ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S. (senza personalità giuridica)

Art. 8 Dec. 106/2020: disciplina la domanda di iscrizione al RUNTS di **enti senza personalità giuridica** e che non intendono conseguirla



La domanda è presentata dal legale rappresentate dell'ente e:
-- deve contenere tutte le informazioni ed i **dati indicati dal comma 6** (Sezione nella quale si chiede l'iscrizione, codice fiscale, PEC, contatto telefonico, ecc.)
-- deve essere corredata da tutta **la documentazione di cui al comma 5** (atto costitutivo, statuto registrati, ultimi 2 bilanci approvati, ecc.)



Ricevuta la domanda l'Ufficio verifica, sulla piattaforma informatica, la **completezza e l'idoneità** della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione.

Se dai **bilanci prodotti** risultano superati i limiti dell'art. 31 CTS (attivo patrim. €. 1.100.000 – ricavi €. 2.200.000 – dipendenti: 12) necessita la certificazione antimafia.

In caso di correttezza e completezza della domanda e sussistenza delle condizioni **entro 60 giorni** con apposito provvedimento l'Ufficio dispone **l'iscrizione dell'ente**.

In caso contrario l'Ufficio invita l'Ente a integrare o rettificare la domanda entro 30 gg..

Nei **60 gg.** dalla ricezione della domanda rettificata o dalla scadenza del termine suddetto l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

L'ISCRIZIONE AL R.U.N.T.S. (con personalità giuridica)

Per l'acquisizione della personalità giuridica l'atto costitutivo dell'ente deve risultare da **atto pubblico**. Anche le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto devono risultare da **atto pubblico**



Art. 16 Dec. 106/2020: iscrizione al RUNTS di enti di nuova costituzione che intendono conseguire la personalità giuridica

Art. 17 Dec. 106/2020: iscrizione al RUNTS di enti con personalità giuridica che intendono mantenerla

Art. 18 Dec. 106/2020: iscrizione al RUNTS di enti privi di personalità giuridica e che intendono conseguirla



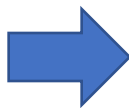
Il **notaio** che ha ricevuto l'atto o il verbale dell'ente che vuole conseguire e/o mantenere la P.G. **verificata la sussistenza** delle condizioni previste dal CTS e la sussistenza del patrimonio minimo provvede entro 20 gg. a chiedere l'iscrizione al RUNTS. Dalla domanda di iscrizione deve risultare l'attestazione della sussistenza del **patrimonio minimo** (€. 15.000 per le associazioni e €. 30.000 per le fondazioni) nonché elementi informativi e la documentazione ulteriore **ex art. 8** per quanto compatibile



Se il Notaio ritiene **non sussistenti** le condizioni di legge né dà comunicazione motivata, non oltre 30 gg, ai fondatori, agli amministratori o a ciascun associato; questi ultimi nei 30 gg. successivi, possono domandare all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione. Se nei 60 gg. successivi l'Ufficio non comunica il motivato diniego o la richiesta di integrazione della documentazione ovvero l'avvenuta iscrizione, quest'ultima **si intende negata** (silenzio-rifiuto).

Il patrimonio minimo per gli ETS con personalità giuridica

Tra le condizioni per il conseguimento della personalità giuridica che il Notaio deve valutare, vi è la necessità di un **patrimonio minimo**, di €. **15.000,00** per le Associazioni e di €. **30.000,00** per le fondazioni



Se il patrimonio è costituito da **beni diversi** dal denaro, il loro valore deve risultare da una **relazione giurata** di un **revisore legale o di una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro da allegare all'atto costitutivo o al verbale dell'organo competente.



Quando il patrimonio minimo **diminuisce di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la **ricostituzione del patrimonio minimo** oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. In caso di **fondazione** sarà lo stesso organo amministrativo ad adottare i necessari provvedimenti.

Il Min. Lavoro Politiche Sociali con la **Circolare n. 9 del 21.4.2022** ha stabilito:

- che il valore da attestare ai fini dell'iscrizione al RUNTS con conseguimento della P.G. deve basarsi su **documenti contabili – patrimoniali** aventi data certa non anteriore a **120 giorni** dalla presentazione della domanda
- che detto valore deve risultare da **relazione giurata** di stima di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito Registro
- Per gli enti già dotati di P.G. con revisore legale esterno o nell'organo di controllo, la relazione giurata può essere **sostituita da una situazione patrimoniale** aggiornata a non più di 120 gg. completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che attesta la corretta compilazione.

L'entrata in vigore delle norme (art. 104 CTS)

L'art. 104, c. 2, del CTS stabilisce che *“Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro”*

Il **«GIORNO X»**: si presume che la disciplina fiscale del Titolo X del CTS possa entrare in vigore dal **1° gennaio 2023** sempreché entro tale termine sia stata ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e posto che il RUNTS è divenuto operativo nel corso dell'anno 2021

La piena operatività della disciplina fiscale (Titolo X del CTS) è stata subordinata a due distinte condizioni:

- a) il rilascio **dell'autorizzazione della Commissione Europea**
- b) l'attivazione del **RUNTS**.

La **seconda condizione** (di cui sub b) si è realizzata nel 2021. Il RUNTS, istituito D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 106/2020 del 15/09/2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21/10/2020 è, infatti, divenuto operativo con decorrenza **23 novembre 2021** (Decreto Direttoriale Min.Lav. 26/10/2021 n. 561)

Manca ancora l'autorizzazione della Commissione europea. Pertanto, la disciplina fiscale del titolo X CTS diverrà pienamente operativa a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (art. 104, c 2) (di seguito il *«Giorno X»*).

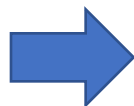
La **stessa decorrenza** è prevista per le disposizioni fiscali che prevedono modificazioni o abrogazioni di norme vigenti prima dell'entrata in vigore del CTS (art. 5sexies D.L. 16.10.2017 n. 148 conv. Legge 4.12.2017 n. 172).

L'entrata in vigore delle norme (art. 104 CTS)

Peraltro, parte della disciplina fiscale contenuta nel titolo X del CTS e più precisamente la disciplina dettata:

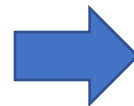
- dall'**art. 81** (Social bonus),
- dall'**art. 82** (disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali),
- dall'**art. 83** (detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali),
- dall'**art. 84, comma 2** (esenzione da imposta del reddito di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali di organizzazione di volontariato),
- dall'**art. 85, comma 7** (esenzione da imposta del reddito di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali di associazioni di promozione sociale).

è **già applicabile**, in via anticipata rispetto a "Giorno X" e più precisamente risulta applicabile:



dal 1° gennaio 2018, con riguardo:

- alle ONLUS iscritte negli appositi registri,
- alle Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri;
- alle Associazioni di promozione sociale (ApS), iscritte negli appositi registri.



dal 22 giugno 2022, ossia a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 73/2022, agli enti del Terzo Settore già **iscritti nel RUNTS**.

Così dispone l'art. 104, comma 1, del CTS, nel testo modificato dall'art. 26 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, convertito con L. 4/8/2022 n. 122

La restante parte della disciplina in materia fiscale dettata dall'art. 79 (disposizioni in materia di imposte sui redditi), dall'art. 80 (regime forfetario degli enti del Terzo settore), dall'art. 84 (escluso il comma 2) (regime fiscale delle organizzazioni di volontariato), dall'art. 85 (escluso il comma 7) (regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), dall'art. 86 (regime forfetario per le attività commerciali svolte delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato), dall'art. 87 (tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore), sarà invece applicabile a decorrere dal "**GIORNO X**".

L'adeguamento degli statuti degli enti esistenti

Per ottenere l'iscrizione al RUNTS gli Enti interessati debbono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel CTS.

Entro il **31 dicembre 2022** (termine oggetto di **più proroghe** l'ultima ex art. 26-bis DL 73/2022 conv. con L. 122/2022) gli Enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le **maggioranze** previste per le deliberazioni **della assemblea ordinaria** al fine di **adeguarli** alle nuove **disposizioni inderogabili** o di introdurre clausole che **escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili** mediante specifica clausola statutaria (normali quorum statuari per modifiche più ampie)

**ODV
&
APS**



E' già in corso a partire dal 23/11/2021 **la trasmigrazione** dei dati al RUNTS per cui detti enti debbono aver già adeguato i propri statuti al CTS

**ONLUS
(associazioni
&
fondazioni)**



non vi è attualmente l'esigenza di un adeguamento degli statuti in quanto la disciplina in tema di ONLUS, dettata dal Dlgs 4/12/1997 n. 460 continuerà ad applicarsi sino al «*GIORNO X*».

**ENTI
potenzialmente
ETS (no
Onlus, no OdV
no Aps)**



Un eventuale adeguamento dello statuto al CTS con conseguente iscrizione al RUNTS, consentirebbe a detti Enti di avvalersi della "*disciplina anticipata*" (per l'applicabilità della restante disciplina del Titolo X si dovrà comunque attendere la autorizzazione della Commissione Europea.

L'adeguamento degli statuti degli enti esistenti

ODV
&
APS



E' già in corso a partire dal 23/11/2021 la **trasmigrazione** dei dati al RUNTS
Il procedimenti di trasmigrazione di articola in 2 fasi



entro il 21 febbraio 2022 i competenti uffici delle regioni e province autonome hanno comunicato al RUNTS in via telematica i dati in loro possesso delle OdV e delle ApS già iscritte nei rispettivi registri e hanno trasferito, sempre telematicamente, al RUNTS, ai fini del deposito copia degli atti costitutivi e degli statuti in loro possesso.



entro i successivi 180 giorni (temine peraltro sospeso dal 1 luglio 2022 al 15 settembre 2022 ex art. 25-bis DL 73/2022 conv. L. 122/2022) ciascun ufficio competente del RUNTS, ha proceduto a verificare le posizioni dei singoli enti; nel caso in cui la verifica dei requisiti si sia conclusa è stata disposta l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente
Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti siano emersi motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne ha dato comunicazione all'ente; a fronte della richiesta di regolarizzazione le OdV e le ApS potevano adottare ulteriori modifiche statutarie. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
Della decisione finale dell'Amministrazione è data comunicazione all'ente.

L'adeguamento degli statuti degli enti esistenti

ONLUS
(associazioni
&
fondazioni)



Attualmente non vi è un'esigenza di adeguamento degli statuti in quanto la **disciplina in tema di ONLUS** dettata dal Dlgs 4.12.1997 n. 460 **continuerà ad applicarsi** sino al «GIORNO X». Infatti l'abrogazione del Dlgs 460/1997 è prevista **dall'art. 102, c. 2, CTS** con decorrenza dal termine di cui **all'art. 104, c. 2, CTS** (ossia dal «GIORNO X»)
In questo senso la **Circolare CNCDEC aprile 2019**.



Circ. Min.Lav. P.S. n. 13 del 31.05.2019:

La previsione dell'art. 54 CTS (trasmigrazione dei registri esistenti) **non riguarda le ONLUS** in ragione dell'**eterogeneità** delle forme organizzative sussunte all'interno di detta qualifica fiscale che impedisce la diretta riconduzione di queste ultime in unica sezione del RUNTS.

Pertanto, diversamente da quanto previsto per le OdV e le ApS, il passaggio al RUNTS delle ONLUS non è automatico, ma può avvenire solo **su istanza dell'ente interessato**



Per il passaggio delle ONLUS al RUNTS, il termine da osservare, per non decadere dalle agevolazioni godute in base alla disciplina dettata dal Dlgs 4/12/1997 n. 460, è il **31 marzo** successivo al «GIORNO X» (se il «GIORNO X», sarà, come è prevedibile, il **1 gennaio 2023** il termine ultimo per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS sarà il **31 marzo 2023**).

E' prevista una sorta di **retroattività**: se la richiesta di iscrizione al RUNTS viene fatta entro il 31 marzo successivo al «GIORNO X» l'ente, una volta completato l'iter di iscrizione, si intende soggetto alla disciplina del CTS (ed in particolare all'intera disciplina fiscale dettata per gli ETS) **sin dal «GIORNO X»**.

L'adeguamento degli statuti degli enti esistenti

Due le
alternative
per le
ONLUS



o procedere **all'adeguamento dello statuto** ed alla conseguente richiesta di iscrizione al RUNTS **dopo il «GIORNO X»** (prevedibilmente dopo il 1 gennaio 2023) ed **entro il 31 marzo** susseguente (prevedibilmente entro il **31 marzo 2023**), potendo comunque detti enti fruire della disciplina di favore di cui al D.lgs 460/1997 sino al «GIORNO X» e della disciplina di favore del CTS a partire dal «GIORNO X» (per effetto del **meccanismo di retroattività** previsto dall'art. 34, c. 12, del D.M. 106/2020 del 15/09/2020);



ovvero da un lato procedere all'adeguamento dello **statuto prima del «GIORNO X»** (prevedibilmente il 1 gennaio 2023) e dall'altro richiedere l'**iscrizione al RUNTS dopo il suddetto «GIORNO X»** ma entro il 31 marzo susseguente (prevedibilmente il 31 marzo 2023), potendo così fruire della disciplina fiscale di favore di cui al D.lgs 460/1997 sino al momento della piena operatività della disciplina fiscale dettata dal CTS;

In questo secondo caso (adeguamento dello statuto prima del «GIORNO X») si dovrà, peraltro, ricorrere alla tecnica redazionale del «**doppio statuto**»: quello attuale destinato a rimanere in vigore sino al «GIORNO X» (per consentire all'ente di mantenere sino a tale data la qualifica di ONLUS e l'iscrizione al relativo registro) e quello adeguato destinato ad entrare in vigore con decorrenza dal «GIORNO X» (e finalizzato al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS).

Questa è anche la soluzione presa in considerazione nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27.12.2018.

Se l'adeguamento dello statuto avviene **entro il 31.12.2022** le associazioni e le fondazioni di partecipazione potrebbero anche fruire delle «**procedure semplificate**» (maggioranze previste per le assemblee ordinarie)

GLI STATUTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La norma di riferimento

ART. 21 CTS ("atto costitutivo e statuto")

1mo comma: gli elementi che vanno indicati nell'atto costitutivo/statuto:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale
- il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista;
- i diritti e gli obblighi degli associati;
- I requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;

Gli ultimi elementi riferibili solo alle Associazioni (non applicabili alle fondazioni salvo di tratti di fondazioni di partecipazione)

2do comma: Lo Statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione, può consistere in un **atto separato** rispetto all'atto costitutivo, e costituente parte integrante dello stesso.

In caso di **contrasto** tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto **prevalgono** le disposizioni contenute nello **statuto**.

ART. 3 CTS:

Per quanto non previsto dal CTS agli ETS si applicano, **in quanto compatibili**, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione

DENOMINAZIONE

Denominazione (Art. 12 CTS)

La denominazione, in qualunque modo formata, **deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.**

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'indicazione di ETS ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, **non può essere usata** da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore



Circ. MLPS 20/2018:

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione e utilizzabile nei rapporti con i terzi solo una volta iscritto l'ente nel RUNTS.

OGGETTO E FINALITA'

ART. 21 CTS: lo statuto **deve indicare** l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

ART. 5 CTS: gli ETS esercitano in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'art. 5 **elenca una serie di attività** da considerarsi di interesse generale: sono elencate 26 tipologie di attività da (a) a (z)

L'elenco in questione può essere **aggiornato** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con MEF.

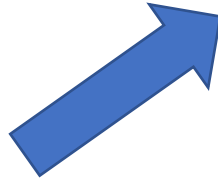


- *interventi e servizi sociali*
- *interventi e prestazioni sanitarie;*
- *educazione, istruzione e formazione professionale, nonché' attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- *.....*



Circ. MLPS 20/2018: l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi **costituisce contenuto obbligatorio** dello statuto: possibile riproduzione delle fattispecie indicate all'art. 5 CTS o semplice richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, c. 1. Dovranno essere declinate in maniera specifica le **finalità perseguite** dall'ente.

ATTIVITA' DIVERSE



Art. 6 CTS (Attività diverse)

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle di cui ex art. 5, **a condizione** che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Circ. MLPS 20/2018:

Qualora l'ETS intendesse esercitare attività diverse lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza che sia necessario inserire in statuto un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente **operata dagli organi dell'ente**, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

ART. 7 CTS (Raccolta fondi)

Sono consentite iniziative poste in essere da un ETS **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi anche in **forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di **modico valore**, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

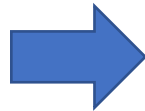
Circ. MLPS 20/2018: la raccolta fondi ex art. 7 è facoltà concessa dal legislatore agli ETS a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto

ASSOCIATI

AMMISSIONE ASSOCIATI

ART. 21 CTS (norma generale): l'atto costitutivo **deve indicare i requisiti per l'ammissione** di nuovi associati e la relativa procedura, **secondo criteri** non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta.

ART. 23 CTS: delinea la procedura di ammissione»
Il c. 4 **estende l'applicazione** della norma sull'ammissione anche alle fondazioni del TS il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo (le cd. «fondazioni di partecipazione»)



Circ. MLPS 20/2018:

Le disposizioni dell'art. 23 CTS sono **in parte derogabili**:

Il comma 1: è derogabile sul punto della individuazione dell'organo competente a decidere sulle ammissioni (diverso da quello amministrativo).

Non sono derogabili la previsione dell'obbligo di comunicazione all'interessato e quella dell'annotazione sul libro soci. **Né è derogabile** il principio in base al quale l'ammissione avviene su «*domanda dell'interessato*» considerata la dimensione volontaria del rapporto associativo.

Il comma 2: la **derogabilità** riguarda il lasso temporale (60 gg) entro il quale va assunta la decisione di ammissione.

Non è derogabile la previsione dell'obbligo di **motivare** il rigetto della domanda: non sarebbe coerente con la previsione che i **requisiti** di ammissione debbono essere esplicitati in statuto e gli stessi non debbono avere carattere discriminatorio.

Il comma 3: la deroga può riguardare l'organo di «appello» che potrebbe essere diverso dall'assemblea ed il termine, **ma non il diritto a chiedere il riesame** della decisione.

LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il CTS **non dedica** alcuna specifica disposizione alla perdita della qualifica di associato, ad eccezione dell'art. **25** che attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare l'**esclusione** degli associati, salvo diversa disposizione dello statuto.

Neppure l'**art. 21** (norma generale) prevede la disciplina della perdita della qualifica di associato tra gli elementi da indicare nell'atto costitutivo.



Per le associazioni riconosciute può sopperire alla lacuna del CTS la disposizione **dell'art. 24 del c.c.:**

- (i) l'associato può sempre recedere
- (ii) Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se comunicato almeno tre mesi prima
- (iii) l'esclusione è deliberata dall'assemblea e l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della delibera
- (iv) gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 25 CTS – «Competenze inderogabili dell'assemblea»

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) **nomina e revoca** i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**;
- c) approva il **bilancio**;
- d) delibera sulla **responsabilità** dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera **sull'esclusione degli associati**, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera **sulle modificazioni** dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva **l'eventuale regolamento** dei lavori assembleari;
- h) delibera **lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione** dell'associazione*;
- i) delibera sugli **altri oggetti** attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

* **N.B.: l'art. 98 CTS introduce il nuovo art. 42bis c.c. a norma del quale tutte le associazioni (riconosciute e non riconosciute) possono operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, se non espressamente escluso dallo statuto.**

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

**Circolare
MLPS
n. 20 del
27
dicembre
2018**



Art. 21 c.c.

Delibere assemblee prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la $\frac{1}{2}$ degli associati. In 2nda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per **modifica statuto**: presenza $\frac{3}{4}$ associati – voto favorevole maggioranza presenti

Scioglimento: voto favorevole $\frac{3}{4}$ associati

La **natura precettiva dell'art. 25** in tema di competenze dell'assemblea postula **l'obbligatorietà dell'adeguamento statutario**. Viene fatta salva (al comma 2) la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a **500**, nel rispetto, comunque, dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Considerato che tra le competenze inderogabili ex art. 25 alcune riguardano la **vita ordinaria** dell'associazione mentre altre assumono **carattere straordinario** essendo destinate a produrre conseguenze durature sulla vita dell'associazione (es. modifiche statuto, scioglimento, trasformazione, fusione, scissione) la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale **le due forme dell'organo assembleare** specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In assenza di disposizioni specifiche statutarie si applicherà **l'art. 21 del codice civile**.

Nel fissare diversa disciplina statutaria va comunque rispettato il principio democratico che ispira la disciplina degli enti associativi per cui per l'approvazione di modifiche statutarie va previsto un livello di rappresentatività dell'organo deliberante **più elevato di quello ordinario**.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La disciplina ex art. 24 CTS



**Circolare MLPS
20/2018:**

E' derogabile il periodo minimo di iscrizione (3 mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, che potrà essere ridotto o eliminato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in peius* nei confronti dell'associato.

Le disposizioni in tema di assemblea si applicano anche alle cd. «**fondazioni di partecipazione**».



1. Nell'assemblea delle associazioni ETS **hanno diritto di voto** tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, **salvo che** lo statuto non disponga diversamente.
2. Ciascun associato ha **un voto**. Agli associati che siano ETS lo statuto può attribuire **più voti**, sino ad un massimo di 5 in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
3. Si applica l'articolo 2373 c.c. («**conflitto di interesse**»), in quanto compatibile (*delibera impugnabile se adottata col voto determinante di associato in conflitto di interesse*)
4. Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun associato può farsi **rappresentare** nell'assemblea da un **altro associato** mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
5. Ciascun associato **può rappresentare** sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500. Si applicano i commi 4 e 5 art. 2372 c.c., in quanto compatibili (*delega ad enti – divieto di delega a componenti organo amministrativo, di controllo e dipendenti*)
6. Lo statuto può prevedere l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione** ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono prevedere lo svolgimento di **assemblee separate**, anche rispetto a specifiche materie.

CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA (nelle Associazioni ETS)

La disciplina ex art.
26 CTS



Circolare MLPS 20/2018:

I **commi 1 e 2** hanno **portata inderogabile** con conseguente obbligatorietà dell'adeguamento statutario. Il comma 1 fa tuttavia salva, tramite richiamo all'art. 25, c. 2, la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500.

I **commi 4 e 5** contengono invece previsioni di **natura facoltativa**.

1. Nelle associazioni ETS **deve essere nominato** un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo (comma 1)

2. La **maggioranza** degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati; si applica l'art. 2382 c.c. («cause ineleggibilità e decadenza» (*interdetto, inabilitato, fallito, condannato interdizione pubblici uffici*)) (comma 2)

3. Lo statuto può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti **alle diverse categorie** di associati (comma 4)

4. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dallo statuto ad ETS o a enti senza scopo di lucro, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, **la nomina della maggioranza** degli amministratori è riservata all'assemblea (comma 5)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA (nelle fondazioni ETS)

La disciplina ex art. 26
CTS



Circolare MLPS 20/2018:

Il comma 8, art. 26 CTS, è specificatamente dedicato alle fondazioni del TS e prevede anche qui l'**obbligatorietà** della previsione statutaria dell'organo amministrativo mentre quella relativa alla costituzione di un organo assembleare o di indirizzo è demandata alle previsioni statutarie mantenendo carattere **facoltativo** (cd. **fondazioni di partecipazione**).

Il **commi 4 e 5** (richiamati dal c. 8 per le fondazioni in partecipazione) contengono previsioni di natura facoltativa.

1. Nelle fondazioni ETS **deve essere nominato** un organo di amministrazione (comma 8)

2. Si applica l'articolo **2382 c.c.** («cause ineleggibilità e decadenza» (*interdetto, inabilitato, fallito, condannato interdizione pubblici uffici*) (comma 8)

Nelle «**fondazioni di partecipazione**» possono trovare applicazione le seguenti disposizioni dettate per le associazioni:

-- lo statuto può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti **alle diverse categorie** di aderenti (comma 4)

-- La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dallo statuto ad ETS o a enti senza scopo di lucro, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, **la nomina della maggioranza** degli amministratori è riservata all'assemblea (comma 5)

CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANZA (nelle associazioni e fondazioni ETS)

La disciplina ex art. 26 CTS



I **commi 3, 6 e 7** dell'art. 26 CTS dettati per le associazioni sono applicabili anche alle **FONDAZIONI** per effetto al richiamo effettuato dal comma 8

Circolare MLPS 20/2018:

Il **comma 3** contiene le previsioni di natura facoltativa.

Il **comma 7** prevede la possibilità inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale **potere di rappresentanza** degli amministratori.

1. Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di **specifici requisiti** di onorabilità, professionalità ed indipendenza (commi 3 e 8)
2. Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel R.U.N.T.S. indicando per ciascuno le generalità, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la **rappresentanza** dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (commi 6 e 8)
3. Il potere di **rappresentanza** attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (commi 7 e 8)

Al **conflitto di interessi** degli amministratori si applica l'art. 2475ter c.c. (*delibera impugnabile se adottata col voto determinante di un amministratore in conflitto di interesse*) - (**art. 27 CTS**)

CONTROLLO

Art. 30 CTS

Obbligo di nomina nelle FONDAZIONI

Nelle Fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un **organo di controllo**, anche monocratico (comma 1) La nomina è **sempre obbligatoria** al contrario di quanto previsto per le associazioni)

Obbligo di nomina nelle ASSOCIAZIONI

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del TS, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando **siano superati** per **due esercizi consecutivi** due dei seguenti limiti:

- a) **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate** comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti **patrimoni destinati** ex art. 10 del CTS (che rinvia all'art. 2447bis c.c.).

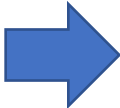
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'**art. 2399** c.c. («cause di ineleggibilità e decadenza») (*interdetto, inabilitato, fallito, condannato interdizione pubblici uffici, coniuge, parenti affini entro 4° grado degli amministratori*)

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. **2397, c. 2, c.c.** (iscritti negli albi professionali individuati con D.M. Giustizia o fra i professori universitari in materie economiche o giuridiche)

Nel caso di **organo collegiale** i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti (art. 30 comma 5).

CONTROLLO

I compiti dell'organo di controllo



Circolare MLPS 20/2018: la disciplina dell'organo di controllo ha carattere **inderogabile** con conseguente obbligo per gli enti di **conformare gli statuti** al dettato normativo

Le associazioni tenute a nominare l'organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30, c.2, qualora non ricorrano ancora dette condizioni al momento della modifica statutaria, potranno comunque **inserire la disciplina dell'organo di controllo** nello statuto subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso **al verificarsi** delle predette condizioni di legge.

L'organo di controllo **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto** e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento (art. 30 c. 6)

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, CTS, **la revisione legale dei conti**. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (**art. 30 c. 6**).

L'organo di controllo esercita inoltre **compiti di monitoraggio** dell'osservanza delle **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo (art. 30 c. 7)

I poteri dei componenti l'organo di controllo



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, **ad atti di ispezione e di controllo**, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 30 c. 8).

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 31 CTS



L'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 31 cessa se, per **due esercizi consecutivi**, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti **patrimoni destinati** ai sensi dell'articolo 10 (norma che richiama per gli ETS la disposizione dell'art. 2447 bis c.c. in tema di s.p.a.)

Obbligo di nomina del Revisore legale dei conti"):

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 (relativo all'attribuzione della revisione legale all'organo di controllo) le **Associazioni** (riconosciute o non) e le **Fondazioni** del T.S. **devono nominare un revisore legale dei conti** o una **società di revisione** legale iscritti nell'apposito registro quando superino per **2 esercizi consecutivi due** dei seguenti limiti:

- a) totale **dell'attivo** dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) **ricavi, rendite, proventi**, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **12** unità.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Circolare MLPS n. 20/2018: la disciplina della revisione legale dei conti ha carattere **inderogabile** con conseguente obbligo per gli enti di conformare gli statuti al dettato normativo.



Per le **Associazioni** l'art. 25, comma 1, lett. b) pone in capo **all'assemblea** il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della **revisione legale** dei conti (fatte salve le deroghe di cui all'art. 25,c.2)



Per le **fondazioni**, il **compito di nomina** del revisore deve essere assegnato da una espressa previsione statutaria, che tenga conto della natura dell'ente nel rispetto della volontà del fondatore.



Anche qualora non sussista l'obbligo di nomina, l'ente che individui **preventivamente nello statuto** le modalità di nomina del revisore subordinando l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente la propria organizzazione in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo.

BILANCIO

ART. 13 DEL CTS



gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale**, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla **modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali

Circ. MLPS 20/2018:

Gli articoli 13 e 14 del CTS rilevano in termini di **necessità della previsione statutaria** che menzioni, tra le competenze degli organi sociali, la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale.

ART. 14 DEL CTS Bilancio Sociale



gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro, anche ai fini della **valutazione dell'impatto sociale** delle attività svolte

PATRIMONIO

Il CTS dedica al «**patrimonio**» degli ETS le seguenti disposizioni:

- l'**art. 7** relativo alla «raccolta fondi» per finanziare le attività dell'ETS
- l'**art. 8** che disciplina le modalità di utilizzo del patrimonio
- l'**art. 22**, commi 4 e 5, sul **patrimonio minimo** delle associazioni/fondazioni riconosciute per conseguire e/o mantenere la personalità giuridica (patrimonio non inferiore ad €. 15.000,00 per le ASSOCIAZIONI e non inferiore ad €. 30.000,00 per le FONDAZIONI)



ART. 8 CTS (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro):

(i) **impone l'utilizzo** del patrimonio **solo** per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

(ii) **vieta la distribuzione**, anche **indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Circ. MLPS 20/2018: l'assenza del fine lucrativo costituisce elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del CTS: l'adeguamento è obbligatorio

VOLONTARI

Per la **Circolare MLPS 20/2018** altra questione **rilevante**, per la sua trasversalità, attiene **al volontariato**: le disposizioni **dell'art. 17** sono dotate di immediata efficacia; sussiste comunque l'obbligo di **rimuovere** eventuali disposizioni statutarie non conformi alle previsioni di legge per gli enti che si avvalgono di volontari.

L'art. 18 in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, non riguardando profili organizzativi, ma un obbligo di natura pubblicistica, non richiede alcuna modifica statutaria, trovando esso **immediata applicazione** nei confronti di tutti gli ETS che si avvalgono di volontari.



ART. 17 (Volontariato e attività di volontariato)

-- Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un **apposito registro i volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

-- L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**.

-- La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.



ART. 18 CTS (Assicurazione obbligatoria):

Gli ETS che si avvalgono di **volontari** devono assicurarli **contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

DURATA SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

DURATA - ART. 21 CTS:

Lo statuto deve indicare la **durata se prevista**. Pertanto può essere anche prevista una durata a tempo indeterminato.

ART. 9 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere **sono nulli**.



Circolare MLPS n. 20/2018:

La devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento costituisce contenuto **obbligatorio** dello statuto: anche in questo caso l'obbligo conformativo al dettato di legge (art. 9) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

L'articolo 9 presenta anche **un profilo pubblicistico** nella parte in cui prevede che la devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'Ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso).

Le imposte per gli adeguamenti statutari ed esenzione da bollo

**Imposta registro
(co. 3)**

Applicazione delle imposte di registro, di trascrizione e catastale **in misura fissa** per gli **atti costitutivi e per le modifiche statutarie**, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione

NOTA BENE: le modifiche statutarie sono **esenti** dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, ed in primis a quelle apportate proprio dal CTS

**Imposta di bollo
(co. 5)**

Non sono soggetti a imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da ETS

BENEFICIARI: tutti gli ETS (commerciali e non commerciali) comprese le cooperative sociali ma **ESCLUSE** le Imprese Sociali costituite in forma di società

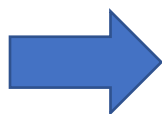
Decreto Correttivo (dlgs 105/2018):
Disciplina particolare per le OdV
Gli **atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività** delle Organizzazioni di Volontariato sono **esenti dall'imposta di registro** (nuovo art. 84, comma 1bis CTS)

GLI ASPETTI FISCALI

Le imposte sui redditi

L' art. 79 del CTS assoggetta gli ETS alla disciplina del **Titolo II del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.)** e quindi assoggetta detti enti all' IRES (imposta sul reddito delle società).

**ETS
commerciali**



Si applica la disciplina del **CAPO II – Titolo II – TUIR** in tema di determinazione della base imponibile degli Enti commerciali residenti con applicazione del principio di attrazione al reddito di impresa di tutte le tipologie di redditi prodotti dall' ente.

**ETS non
commerciali**



Si applica la disciplina del **CAPO III – Titolo II – TUIR** in tema di determinazione della base imponibile degli Enti non commerciali residenti con determinazione del reddito complessivo imponibile in base alle singole categorie reddituali.

ETS: distinzione ai fini fiscali (art. 79)

**ETS non
commerciali**



La distinzione si fonda sostanzialmente sul **criterio** di **“prevalenza”** a seconda che l'attività svolta in via esclusiva o prevalente possa qualificarsi «non commerciale».

A tal fine i commi 2, 2bis, 3, 6 considerano NON COMMERCIALI



ETS commerciali

Le attività di interesse generale ex art. 5 (incluse quelle in convenzione con P.A.) a condizione che siano svolte **a titolo gratuito** o dietro corrispettivi che **non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti convenzionati e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (COMMA 2)

Le attività comma 2 si considerano non commerciali anche qualora i ricavi non superino di oltre **il 6%** i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre **3 periodi** di imposta consecutivi (COMMA 2BIS modificato dal DL 21.6.2022 n. 73 conv. l. 4.8.2022 n. 122)

Le attività di **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale se svolte direttamente da ETS la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati (COMMA 3 lett a)

Le attività di **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale affidate dagli ETS ad università e altri organismi di ricerca (COMMA 3 lett b)

Si considera inoltre non commerciale l'attività svolta dalle **associazioni ETS** nei confronti dei **propri associati** e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (salvo cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici: i relativi introiti costituiscono reddito d'impresa se abituali altrimenti redditi diversi) (COMMA 6)

ETS: distinzione ai fini fiscali (art. 79, c. 5)

Si considerano
NON commerciali
gli ETS che



svolgono in via **esclusiva o prevalente** le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, di cui all' art. 5 del CTS, in conformità ai criteri per la loro qualificazione come attività **non commerciali** ai sensi commi 2 e 3 (e 6) dell'art. 79

Assumono
fiscalmente la
qualifica di enti
commerciali gli
ETS

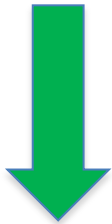


Qualora i **proventi** delle attività istituzionali ex art. 5 CTS, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri ex commi 2 e 3 art. 79, nonché delle attività diverse ex art. 6 CTS, escluse le attività di sponsorizzazione, **superano**, nel medesimo periodo d'imposta, le **entrate derivanti da attività non commerciali**

Decr. Correttivo (dlgs 105/2018): si considerano entrate derivanti da attività **non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative** dell'ente, i proventi non commerciali ex artt. 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 79 CTS, tenuto conto altresì del **valore normale delle cessioni o prestazioni** afferenti le attività svolte con modalità non commerciali (art. 79 del CTS; nuovo comma 5bis)

Il regime forfetario per gli ETS (art. 80)

Si applica agli **ETS non commerciali** per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa relativo alle attività commerciali svolte in modo **non prevalente e secondario**, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di dette attività, il coefficiente di redditività stabilito dalla norma



Regime opzionale

Da **indicare nella dichiarazione dei redditi** del periodo di imposta in cui si applica o nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA

Durata minima tre esercizi e prosegue **salvo revoca** manifestata sempre nella dichiarazione dei redditi e che decorre dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata

Social Bonus (art. 81)

Credito di imposta ai sovventori per erogazioni liberali in denaro a favore di ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro un progetto per recupero di **immobili pubblici inutilizzati** e dei beni confiscati alla **criminalità organizzata**



I beni da recuperare debbono essere utilizzati dagli ETS per l'esercizio di **attività istituzionali** (art. 5 CTS) con modalità non commerciale



Il credito di imposta è riconosciuto

Credito del **65%** a favore di persone fisiche

Credito del **50%** a favore di società e enti

Il credito di imposta è ripartito in **3 quote** annuali di pari importo

Per i titolari di reddito di impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite **compensazione** e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

Nel limite del **15% del reddito imponibile** a favore di persone fisiche e di enti non commerciali

Nel limite del **5 per mille dei ricavi** a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa

Detrazioni e deduzioni fiscali (art. 83)

Detrazioni per persone fisiche

Detrazione IRPEF pari al **30%** o pari al **35%** se beneficiario è un'organizzazione di volontariato

Importo massimo della detrazione €. 30.000/anno

versamenti mediante bonifici o altri mezzi tracciabili

Deduzioni per persone fisiche enti, società

Deduzione dal reddito nel limite del **10% del reddito complessivo**

L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Tipologia di erogazione

In denaro

In natura (spetterà al Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, con apposito decreto individuare le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e stabilire i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità)

Detrazioni e deduzioni fiscali (art. 83)

Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per poter fruire delle detrazioni e delle deduzioni



Tutti gli **ETS (commerciali e non commerciali)** comprese le cooperative sociali ma **ESCLUSE** le Imprese Sociali costituite in forma di società (art. 83, c. 1, CTS, modificato dal DL 73/2022 conv. con L. 122/2022)

CONDIZIONI



Le liberalità ricevute debbono essere utilizzate per lo svolgimento di attività istituzionali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

cumulabilità



Deduzioni e detrazioni non sono cumulabili tra di loro né con deduzioni e detrazioni previste da altre norme di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali

Le imposte indirette (art. 82)

Imposta successioni e donazioni (co. 2)

Non sono soggetti ad imposte (successione, donazione, ipotecaria, catastale) i trasferimenti a titolo gratuito a favore di ETS di beni da utilizzare per **attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Non sono previsti adempimenti particolari né dichiarazioni specifiche a carico del beneficiario (contrariamente comma 4 o art. 3 TUS)

Sufficiente la sola richiesta senza altra formalità (anche se opportuna dichiarazione circa l'utilizzo dei beni)

Non si applicheranno agli ETS le disposizioni agevolative di cui all' art. 3, c. 1 e 2, D.lgs 30.101990 n. 346 e le correlate disposizioni agevolative per imposte di trascrizione e catastale di cui all' art. 1, c. 2, e 10, c. 3, D.lgs 31.101990 n. 347 (art. 89 CTS) applicabili a Enti che non assumeranno qualifica ETS

Imposta sul valore di prodotti finanziari esteri (co. 5-bis)

I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da ETS sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (modifica ex D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022)

Tasse sulle concessioni governative (co.10)

Non sono dovute le tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS

BENEFICIARI: tutti gli ETS (commerciali e non commerciali) comprese le cooperative sociali ma ESCLUSE le Imprese Sociali costituite in forma di società

Le imposte indirette (art. 82)

Imposte di registro e ipocatastali (comma 4)

Applicazione delle imposte di registro, di trascrizione e catastale **in misura fissa** per gli **atti traslativi** a titolo oneroso della proprietà di **beni immobili** e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a CONDIZIONE CHE:

i beni siano direttamente utilizzati dall'ente cessionario, **entro 5 anni** dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale

che l'ente cessionario renda, contestualmente alla stipula dell'atto, **apposita dichiarazione in tal senso**.

In caso di **dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione** del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora

BENEFICIARI: tutti gli ETS (commerciali e non commerciali) comprese le cooperative sociali e comprese anche le Imprese Sociali costituite in forma di società

Si applica l'**Imposta di registro** in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale ex art. 5 CTS svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le P.A., con l'U.E., con amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi di diritto internazionale (c. 3 modif. DL 73/2022 conv L. 122/2022)

I tributi Locali (art. 82)

**IMU
(co. 6)**



Esenzione dall' IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli **ETS non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali**, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività di religione o di culto, di quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

**Tributi diversi
(co. 7)**



Per i tributi diversi dall' IMU i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli ETS che **non hanno** per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività **commerciale** la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti

**IRAP
(co.8)**



Le regioni e le Province autonome possono disporre nei confronti degli **ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società)** la riduzione o l'esenzione dall' IRAP nel rispetto della normativa dell' U.E.

**Imposta sugli
intrattenimenti
(co. 9)**



Esenzione dall' imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte da **ETS** (comprese le cooperative sociali ed **escluse** le imprese sociali costituite in forma di società) occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

I TITOLI DI SOLIDARIETA' E ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

I Titoli di solidarietà (art. 77)

Al fine di favorire il finanziamento e sostegno degli ETS iscritti al RUNTS gli istituti di credito autorizzati ex T.U.B. possono emettere specifici «titoli di solidarietà» sui quali gli emittenti non applicano commissioni di collocamento.



obbligazioni o altri titoli di debito comunque non subordinati, non convertibili e non scambiabili (si applica il D.lgs 24.2.1998, n. 58-TUIF); le obbligazioni e/o titoli di debito hanno scadenza non inferiore a **36 mesi**, possono essere **nominativi** o al **portatore**; **producono** interessi con periodicità almeno annuale



certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (si applica il D.lgs 1.9.1993, n. 385 (T.U. Bancario); i certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a **12 mesi**, producono interessi con periodicità almeno annuale,

**Benefici
connessi
ai TdS**

Producono **interessi** in misura almeno pari al maggiore tra il tasso di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente, e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei TdS.

Interessi sono soggetti a tassazione analoga a quella dei titoli di stato (ritenuta **12,5%**)

I TdS non concorrono alla formazione **dell'attivo ereditario**

I Titoli di solidarietà (art. 77)

Disciplina dei TdS

CREDITO DI IMPOSTA: possibilità di erogazione, a **titolo di liberalità**, di una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei TdS, ad uno o più ETS **non commerciali** per il sostegno delle attività istituzionali (ex art. 5 CTS), ritenute meritevoli sulla base di progetto a tal fine predisposto. Se somma pari almeno allo 0,60% del totale collocato spetta un **credito d'imposta** pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate.

OBBLIGO DI FINANZIAMENTO: obbligo di **destinare** una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei TdS, al netto dell'eventuale erogazione liberale ad impieghi a favore degli **ETS** (l'adempimento di questo obbligo è **condizione** per gli emittenti per fruire dei **vantaggi** previsti dall'art. 77 ed in primis del CREDITO DI IMPOSTA).

Obbligo di **utilizzare le somme** raccolte con i TdS e non impiegate a favore degli ETS per la sottoscrizione o l'acquisto di **titoli di stato italiani** aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli (modifica ex D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018).

CONDIZIONI (modifica DL. 119/2018 conv. L. 136/2018)

CREDITO DI IMPOSTA: confermato solo per erogazioni a favore di ETS non commerciali iscritti al R.U.N.T.S.

OBBLIGO FINANZIAMENTO: a favore degli ETS (sia commerciali che non commerciali) purché iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il social lending (art. 78)

Attività di prestito attuata direttamente tra privati, tramite specifiche piattaforme on-line, senza l'intermediazione di istituti bancari. Il *social lending* è attualmente disciplinato da Provvedimento della Banca d'Italia **dell'8 novembre 2016** recante disposizioni per la raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.



L'operatività del *social lending* si svolge per il tramite di **siti aziendali di social lending** senza passare per i canali tradizionali del sistema bancario (con i connessi risparmi in termini di costi e semplificazioni di carattere amministrativo ma con un rischio di insolvenza del finanziato difficilmente valutabile e tutto a carico dei finanziatori).



**Art. 78 del CTS
disciplina il regime
fiscale dei finanziamenti
a ETS tramite social
lending ...**

**Decreto correttivo
(dlgs 105/2018)**

I **gestori di piattaforme di prestiti** per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) (di norma società iscritte **all'albo degli intermediari finanziari** di cui all'art. 106 del T.U.B o istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del T.U.B autorizzati dalla Banca d'Italia) operano sui **redditi di capitale corrisposti** a persone fisiche per il loro tramite, **una ritenuta alla fonte a titolo di imposta** con l'aliquota del **12,5%** attualmente prevista per i titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, e titoli simili)
Tutto ciò nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati **destinati al finanziamento** e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5 del CTS

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

GRAZIE PER L' ATTENZIONE!